

Franco Enoch

CN = Enoch
Franco
C = IT

AVVISO

PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO-ROMA

SEZIONE III-BIS N. 4567/2021 DEL 7.09.2021

NEL GIUDIZIO N.R.G. 8281/2021

I sottoscritti avvocati Franco Enoch (C.F. NCH FNC 63D18 A859A) e Francesca Dimonte (C.F. DMN FNC 79T48 A859S), entrambi del Foro di Biella, nella qualità di difensori della Prof.ssa **Elena TAVERNA**, nata a Gattinara (VC) il 21.08.1965 e residente in Biella (BI), Via Trieste n. 33 (C.F. TVR LNE 65M61 D938M), con elezione di domicilio digitale all'indirizzo pec: **franco.enoch@pecstudio.it**, in ottemperanza all'Ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sez. III Bis, n. 4567/2021 del 7.09.2021, con la quale, nell'ambito del giudizio n. R.G. 8281/2021 è stata disposta la integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione,

AVVISANO

1. che **l'AUTORITÀ GIUDIZIARIA** avanti alla quale si procede è il **TAR LAZIO-ROMA, SEZIONE III-BIS** ed il ricorso di cui si tratta è iscritto al **n. R.G. 8281/2021**;

2. che il ricorso è stato proposto dalla **RICORRENTE** Prof.ssa **Elena TAVERNA**,
contro
le **AMMINISTRAZIONI RESISTENTI**:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *p.t.*,

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del
Ministro *p.t.*,

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER IL PIEMONTE - UFFICIO X - AMBITO
TERRITORIALE DI BIELLA**, in persona del Dirigente *p.t.*, i

LICEO "AMEDEO AVOGADRO" BIELLA, in persona del Dirigente
Scolastico *p.t.*;

nonché in via diretta nei confronti di **ALCUNI
CONTROINTERESSATI**, vale a dire i docenti **Francesca NICOLI,
Elena ROSINA, Irene FININGUERRA e Loretta PIDELLO.**

3. che con il **RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO** la prof.ssa
Taverna ha chiesto l'annullamento, previa sospensione e previa
misura cautelare monocratica ai sensi dell'art. 56 c.p.a. dei seguenti
PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

- **Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca 10 ottobre 2008, n. 83**, (recante Linee guida per
l'attuazione del Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 267,
contenente la disciplina delle modalità procedurali per il
riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento),
limitatamente e per la parte in cui all'art. 6.3 non include "arte ed
immagine" tra le materie ivi previste che possono essere insegnate (e
conseguentemente poi utilmente valutate in termini di titoli di
servizio nelle correlate graduatorie per l'insegnamento nella scuola

pubblica) da parte di personale docente (non in possesso di Diploma di Istituto magistrale e/o di Laurea in scienze della formazione) con titolo di studio specifico e con adeguata formazione didattica accertata dal coordinatore delle attività didattiche della scuola paritaria,

nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi in particolare:

- **provvedimento del Dirigente Scolastico del Liceo “Amedeo Avogadro” Biella di Biella, prot. 5082 del 21.07.2021**, comunicato alla ricorrente in data 30.07.2021, adottato nell’ambito della verifica dei punteggi assegnati nelle Graduatorie Provinciali di II fascia (per le supplenze) ed in quelle di Istituto di III fascia (per l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato) nella Provincia di Biella del personale docente, valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nella classe di concorso A054 - Storia dell’Arte, con il quale il punteggio di 117,00 assegnato alla prof.ssa Taverna, in forza della previsione di cui all’art. 6.3. del sopra citato D.M., è stato ridotto al deteriore punteggio di 33,00;

- **provvedimento di cui alla nota della Dirigente del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio X - Ambito Territoriale di Biella del 26.07.2021 (prot. U.0002494 del 27.07.2021)**, trasmesso alla ricorrente il 28.07.2021, con il quale, a conclusione della verifica dei titoli valutabili, si comunica la sopra indicata rettifica di punteggio e la relativa convalida della stessa al Sistema Informativo;

- non conosciuti **provvedimento di convalida del citato Ufficio X e risultante graduatoria;**
- ogni ulteriore atto e/o provvedimento pertinente non conosciuto.

**

- che i **MOTIVI DEL RICORSO INTRODUTTIVO** sono qui di seguito **sintetizzati.**

Il ricorso ha, come detto, ad oggetto l'imugnazione dei sopra indicati provvedimenti dell'Amministrazione Scolastica con i quali la prof.ssa Elena Taverna - pur utilmente inserita in 8° posizione, con 117 punti, in sede di prima pubblicazione nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze del personale docente ed educativo nella scuola secondaria di I e II grado, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 e che, per l'effetto, era risultata destinataria di contratto di docenza di sostegno nello scorso a.s. presso il Liceo 'Amedeo Avogadro' di Biella - è stata ricollocata in deteriore posizione e punteggio (con punti 33,00) nella suddetta graduatoria.

Quanto sopra, a seguito di controlli svolti e della nuova (non) valutazione dei titoli di servizio in possesso della medesima.

Infatti:

pur avendo la ricorrente svolto per ben 14 anni scolastici servizio di insegnamento presso la scuola primaria paritaria Istituto Losana di Biella, nella materia "Arte e Immagine",

pur essendo in possesso di titolo di studio specifico (Laurea triennale in "Studio e Gestione dei Beni Culturali" prima e Laurea magistrale in "Storia del Patrimonio Archeologico e Storico-artistico" poi,

entrambe con la massima votazione 110/110 e lode) e di adeguata formazione didattica accertata dalla coordinatrice delle attività didattiche dell'Istituto paritario,

non essendo in possesso di diploma di istituto magistrale o di laurea in scienze della formazione,

il pregresso servizio svolto dalla ricorrente non veniva considerato valido a fini di punteggio, in quanto non rientrante tra le materie previste dall'art. 6.3. del D.M. 10.10.2008 n. 83.

Ciò in quanto detto art. 6.3. consente la possibilità di sopperire all'assenza di diploma magistrale o alla laurea in scienze della formazione esclusivamente per i docenti in possesso di titolo di studio specifico nell'insegnamento "*delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell'educazione musicale e della educazione motoria*" e non, dunque, nell'insegnamento della materia "*arte ed immagine*".

Pur risultando tale materia inserita nel POF della scuola primaria alla pari di tutte le altre materie previste dal citato art. 6.3.

Conseguentemente la prof.ssa Taverna, con ricorso notificato in data 10.08.2021 e depositato il successivo 11.08.2021 si vedeva costretta ad impugnare avanti al TAR Lazio-Roma l'art. 6, comma 3, del Decreto Ministeriale citato, nella parte in cui non include anche la materia "arte e immagine" tra le materie che possano insegnarsi nella scuola paritaria primaria da parte di personale in possesso di titolo di studio specifico e di adeguata valutazione didattica della Coordinatrice delle attività didattiche (come in possesso della

prof.ssa Taverna) a prescindere da diploma di istituto magistrale o di laurea in scienze della formazione.

Impugnando al contempo i conseguenti e derivati provvedimenti del Liceo "Amedeo Avogadro" e dell'Ufficio Scolastico di Biella che espressamente non riconoscevano più il pregresso punteggio alla ricorrente. Chiedendone l'annullamento, previa adozione di provvedimenti cautelari, anche in via monocratica, per il dedotto motivo di **"Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché dei principi e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 19.02.2004, n. 59 e delle indicazioni generali per il curriculum del primo ciclo di istruzione (di cui al Regolamento 16 novembre 2012). Eccesso di potere per ingiustificata ed evidente disparità di trattamento, travisamento e sviamento dalla causa tipica, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta"**.

Risulta evidente l'illegittimità per tutti tali profili dell'impugnata previsione di cui all'art. 6, comma 3, del Decreto Ministeriale 10.10.2008, n. 83.

Infatti non si comprende perché solo gli insegnanti delle materie, "lingua straniera", "educazione musicale", "tecnologia informatica" ed "educazione motoria", in alternativa al diploma di istituto magistrale e/o della laurea in scienze della formazione, possano avvalersi di diploma di studio specifico (e di adeguata formazione didattica valutata dal coordinatore della scuola paritaria) per l'insegnamento delle corrispondenti materie nella scuola primaria paritaria, costituente peraltro valido titolo per la graduatoria.

E non si comprende invece perché così non debba essere per gli insegnanti di “arte ed immagine”, avendo tale materia (più che) pari dignità rispetto a quelle di cui sopra, risultando peraltro espressamente ricompresa nelle “Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola primaria” di cui al D.Lgs. n. 59/2004 e relativi allegati poi integrati e sostituiti dal Regolamento 16.11.2012, n. 254, normativa che individua quali discipline necessarie per la scuola primaria le materie di:

- Italiano
- Lingua inglese
- Storia
- Geografia
- Matematica
- Scienze
- Musica
- **Arte e immagine**
- Educazione fisica
- Tecnologia

(Oltre all'insegnamento di Educazione Civica, introdotto con la L. n. 92/2019 e di Religione cattolica, per gli alunni che se ne avvalgano). In altri termini la ‘tipicità’ e la ‘specificità’ della materia “arte e immagine” e dei correlati titoli di studio specifici (pacificamente e dall’inizio dell’insegnamento nella scuola paritaria primaria in possesso della ricorrente), non paiono francamente dissimili dalle pari ‘tipicità’ e specificità’ delle materie (sopra sottolineate) come

elencate nell'impugnato art. 6.3 del D.M. n. 83/2008.

Con incomprensibile, dispari, sviata ed ingiusta sottrazione da tale elenco della materia "arte e immagine".

E con altrettanto irrazionale, sviata, dispari ed ingiusta mancata valutazione in graduatoria dei correlati titoli di servizio per chi, come la prof.ssa Taverna, ha per tanti anni insegnato nella scuola primaria paritaria, in possesso di laurea specifica per la materia di "arte e immagine" (oltre che di appurata valutazione didattica positiva da parte del coordinatore della scuola).

Con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati del Liceo Amedeo Avogadro Biella e dell'Ufficio Scolastico - Ambito X di Biella, con i quali, in espressa e sola applicazione di tale disposto - e così senza ritenere valido il punteggio per tutti i 14 anni di insegnamento di arte ed immagine nella scuola primaria paritaria - è stato decurtato in modo assolutamente penalizzante (da 117,00 a 33,00) il punteggio di graduatoria della ricorrente.

In ripetuta e ribadita violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza e di divieto di disparità di trattamento direttamente discendenti dall'art. 3 della Costituzione, nonché dei principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

Infine, posto che per effetto del nuovo punteggio la ricorrente non poteva più mantenere il proprio posto di lavoro ed il derivato sostentamento economico, oltre che i proseguire in continuità l'utile insegnamento sul posto di sostegno con la ragazza disabile cui era stata assegnata nel precedente anno scolastico presso Liceo Amedeo

Avogadro di Biella, indirizzo Scienze Umane, la stessa invocava in suo favore la tutela cautelare anche anticipatoria.

**

- che con **RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**, la prof.ssa Taverna ha impugnato la **nuova rettificata Graduatoria Provinciale per le supplenze del personale docente ed educativo nella scuola secondaria di I e II grado, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 della classe di concorso A054**, (ri)pubblicata in data 11.08.2021 a seguito delle apportate correzioni dal Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio X - Ambito Territoriale di Biella e conosciuta dalla ricorrente solo successivamente alla notifica ed al deposito telematico del ricorso introduttivo del giudizio.

Chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare anche anticipatoria, per i medesimi motivi già indicati con l'atto introduttivo del giudizio: **"Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché dei principi e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 19.02.2004, n. 59 e delle indicazioni generali per il curriculum del primo ciclo di istruzione (di cui al Regolamento 16 novembre 2012). Eccesso di potere per ingiustificata ed evidente disparità di trattamento, travisamento e sviamento dalla causa tipica, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta"**.

Gli stessi profili di illegittimità denunciati in sede di ricorso avverso l'impugnato art. 6, comma 3, del Decreto Ministeriale 10.10.2008, n. 83 ed ai conseguenti atti applicativi, si estendono infatti anche

all'impugnata rettificata graduatoria.

È del tutto illogico, contrario a principi - anche di rango costituzionale - di parità di trattamento, di ragionevolezza e buona amministrazione, che un'insegnante della scuola primaria paritaria nella materia "arte e immagine" (non in possesso di diploma di istituto magistrale o di laurea in scienze della formazione) venga discriminata in termini di validità del servizio reso rispetto ad insegnanti *"delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell'educazione musicale e della educazione motoria"*.

Con la risultanza di escludere invece - senza alcun motivo ed in modo del tutto discriminatorio - "arte ed immagine", pur avendo detta materia certo pari dignità e pur risultando anch'essa da sempre inserita nel POF alla pari delle altre (sole) materie citate dal D.M. Con ogni illogicità e contraddittorietà, oltre che ingiustizia, manifeste;

**

4. che CONTROINTERESSATI al ricorso introduttivo dell'odierno giudizio ed al ricorso per motivi aggiunti sono:

- **tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali di II fascia** (per le supplenze) **ed in quelle di Istituto di III fascia** (per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato) **nella Provincia di Biella del personale docente, per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nella classe di concorso A054 - Storia dell'Arte** (come risultanti nell'**Allegato A**);
- **tutti i docenti inseriti nelle nuove Graduatorie Provinciali di II fascia** (per le supplenze) **ed in quelle di Istituto di III fascia** (per

l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato) nella Provincia di Biella del personale docente, per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nella classe di concorso A054 - Storia dell'Arte, come rettificate e pubblicate in data 11.08.2021 (Allegato B).

Segatamente, sono controinteressati tutti i soggetti che, per effetto dell'auspicato accoglimento del ricorso della prof.ssa Elena Taverna - e così con la derivata attribuzione in favore della stessa dei dovuti e precedenti punti 117,00 invece degli ingiusti ed attuali punti 33,00 - verrebbero sopravanzati nell'indicata graduatoria dalla ricorrente.

5. che, per quanto attiene il **MONITORAGGIO DEL GIUDIZIO**, lo svolgimento del giudizio può essere seguito consultando il sito internet "***www.giustizia-amministrativa.it***", mediante le modalità rese note sul sito medesimo e, in particolare, inserendo il relativo numero di registro generale (R.G. n. 8281/2021) nella sottosezione "*Ricerca ricorsi*", rinvenibile all'interno sezione "**TAR**", sottosezione "*TAR Lazio – Roma*".

6. che la presente pubblicazione viene effettuata in **OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III BIS, N. 4567/2021 DEL 7.09.2021**, con la quale, nell'ambito del giudizio n. R.G. 8281/2021 è stata disposta la integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami sul sito

web dell'Amministrazione.

**

7. che il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e le altre Amministrazioni resistenti (queste ultime ove dotate di autonomi siti internet), in ottemperanza alla sopra indicata Ordinanza n. 4567/2021 del TAR Lazio - Roma, Sez. III Bis, e dell'Ordinanza della stessa Sezione n. 6116/2019 cui espressamente rinvia l'ordinanza resa nel giudizio tra le parti, hanno l'**OBBLIGO DI PUBBLICARE** sui propri siti istituzionali il testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio, del ricorso per motivi aggiunti e dell'Ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III Bis, n. 4567/2021 del 7.09.2021, in calce ai quali dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III Bis, n. 4567/2021 del 7.09.2021;
- b. che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito internet "*www.giustizia-amministrativa.it*", mediante le modalità rese note sul sito medesimo.

Sempre ai sensi della richiamata Ordinanza le Amministrazioni resistenti:

- non dovranno rimuovere dal proprio sito internet, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, l'Ordinanza della Sez. III Bis del TAR Lazio - Roma, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione sul sito del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, dell'Ordinanza di cui si tratta, dell'elenco nominativo dei controinteressati, integrati dagli avvisi, reperibile in una apposita sezione del sito denominata "*Atti di notifica*"; in particolare, tale attestazione dovrà recare, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- dovranno inoltre curare che sulla *home page* del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", che dovrà indirizzare alla pagina sulla quale sono stati pubblicati gli atti ed i provvedimenti di cui si tratta.

**

Al presente avviso vengono allegati:

- ricorso introduttivo del giudizio;
- ricorso per motivi aggiunti;
- ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III Bis, n. 4567/2021 del 7.09.2021;
- elenco dei nominativi dei controinteressati, come desumibili dallo stralcio delle Graduatorie Provinciali di II fascia (per le supplenze) ed in quelle di Istituto di III fascia (per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato) nella Provincia di Biella del personale docente, per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nella classe di concorso A054 - Storia dell'Arte antecedente alla rettifica (Allegato A) e dallo stralcio delle Graduatorie Provinciali di II fascia (per le supplenze) ed in quelle di Istituto di III fascia (per l'attribuzione degli incarichi a

tempo determinato) nella Provincia di Biella del personale docente, per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nella classe di concorso A054 - Storia dell'Arte, come rettificate e ripubblicate in data 11.08.2021 (Allegato B);

- quietanza di pagamento per la pubblicazione di Euro 100,00.

Biella-Roma, 8 settembre 2021

avv. Franco Enoch

avv. Francesca Dimonte